

Il ricorso

Presentato da Roberto ma predisposto dal Dr. Marcello Viganò

GIUDICE DI PACE DI PIOMBINO RICORSO EX ART 22 LEGGE 689/81

Il sottoscritto Roberto ..omissis per la privacy ..., nato a Firenze il ..omissis per la privacy e residente a Scandicci in via ..omissis per la privacy, proprietario dell'autocaravan targata ..omissis per la privacy;- opponente -
contro

Comune di Piombino- resistente -

per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 102867/2008 ing. 2008/100522 emanata dal Dirigente P.M. del Comune di Piombino

Svolgimento del fatto

In data 17.02.2008 il sottoscritto ha parcheggiato la propria autocaravan in località Villini, nel Comune di Piombino, nel piazzale antistante i ristoranti. Alle ore 14.50 la Polizia Municipale di Piombino redige e rilascia sul veicolo di mia proprietà, avviso n. 010102867 con il quale si accertava che "il conducente del veicolo (...) in località Baratti (Villini) Piazzale Ristoranti (...) ha violato le disposizioni sulle norme della circolazione stradale sottoriportate e contraddistinte con una <<X>>". Tuttavia nell'avviso si riportava la dicitura "Art 18-19 Regolamento ANPIL sostava in zona interdetta alla circolazione dei veicoli di larghezza superiore a 2 metri" (doc. 1).

In data 9.04.2008 al sottoscritto veniva notificato verbale di contestazione di sanzione amministrativa prot. n. 102867/2008 V.A. - 2008/0070010 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Piombino nel quale si legge che l'I.O.V. ..omissis per la privacy... , addetta al controllo all'interno delle aree ANPIL ha accertato che il sottoscritto in qualità di proprietario del veicolo targato ..omissis per la privacy il giorno 17.02.2008 "in Piombino LOC BARATTI, ha violato l'art. 18 Regolamento ANPIL in relazione all'ordinanza n. 02/07, per aver sostato e transitato in area vietata da apposito segnale, che viene sanzionato ai sensi dell'art. 19 dello stesso. Divieto x veicoli di larghezza sup a m 2" (doc. 2).

Nel verbale si avvertiva dell'inizio delle procedure sanzionatorie che si sarebbero concluse "nei tempi e modi indicati dalla legge n. 689/81" e che il trasgressore, "secondo i termini stabiliti dalla legge n. 689/81" avrebbe potuto entro 30 giorni dalla notifica del verbale, procedere al pagamento della sanzione oppure presentare al Sindaco di Piombino scritti difensivi o chiedere di essere sentito dalla stessa Autorità.

Il sottoscritto in data 08.05.2008 redigeva scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 Legge 689/81 che inviava al Sindaco di Piombino chiedendo in tesi l'annullamento del verbale di accertamento per i motivi indicati e in subordine l'accesso alla documentazione attestante: l'appartenenza della località Villini all'area naturale protetta del parco archeologico di Baratti-Populonia; la natura, l'incarico svolto e il titolo su cui si fonda il potere, dell'organo accertatore I.O.V. ..omissis per la privacy...; il rapporto dell'organo accertatore, l'ordinanza n. 02/07 la cui violazione è stata contestata nel verbale; nonché i verbali di installazione della segnaletica stradale.

In data 11.07.2008 il Comune di Piombino, in persona del Dirigente P.M. notificava al sottoscritto ordinanza-ingiunzione prot. n. 102867/2008 ing. 2008/100522 con la quale, ritenuto fondato l'accertamento, si ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di € 176,20 comprensivi delle spese di notifica (doc. 3). Tuttavia il Comune di Piombino non dava riscontro alla richiesta d'accesso formulata dal sottoscritto e preordinata a vagliare la legittimità dell'accertamento.

Avverso tale erronea ed ingiusta decisione si interpone opposizione per i seguenti

Motivi

1) In via preliminare si eccepisce il difetto di applicazione della legge 689/81 ad opera dell'Amministrazione. La violazione contestata concerne la circolazione su strada la quale è regolata unicamente dalle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 pertanto occorre far riferimento alle procedure ivi previste, soprattutto per quanto concerne l'organo accertatore, i termini decadenziali, i soggetti legittimati e le sanzioni. Nello specifico la violazione contestata è il divieto di transito per veicoli aventi larghezza superiore a 2 metri, fattispecie disciplinata in modo specifico dall'articolo 118 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.